

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4562

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato D'ALIA

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza

*Presentata il 16 dicembre 2003*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La normativa vigente in materia di acquisto della cittadinanza italiana per nascita e di concessione della stessa costituisce un esempio di legge tra le più restrittive tra quelle adottate dai Paesi dell'Unione europea.

La normativa vigente prevede, infatti, che i minori nati in Italia da genitori stranieri acquistano la cittadinanza italiana non prima del compimento della maggiore età e limitatamente alla richiesta formulata nei dodici mesi successivi al raggiungimento della stessa.

Per quanto riguarda l'adulto è previsto che egli possa chiedere l'acquisto della cittadinanza ma solo dopo una permanenza di almeno dieci anni nel territorio italiano; i tempi del procedimento sono però talmente lunghi che, in effetti, l'eventuale provvedimento di accoglimento della domanda non viene adottato prima di ulteriori due anni, con la conseguenza che il tempo effettivo è di almeno dodici anni. Alla luce di quanto osservato e in considerazione della presenza sempre più consistente di cittadini stranieri presenti nel

nostro Paese, si profila necessaria l'opportunità di ripensare la normativa in materia, introducendo ulteriori criteri che favoriscano l'acquisto della cittadinanza italiana, a fronte di requisiti certi che costituiscano indice della volontà di un inserimento regolare e stabile.

In questa prospettiva si inserisce la presente proposta di legge che intende apporre modifiche alla legge 5 febbraio 1992 n. 91, con l'ulteriore intento, inoltre, di rivedere il termine attuale di regolare permanenza nel Paese degli stranieri giunti in Italia.

Di particolare rilevanza risulta essere a questo proposito la modifica proposta all'articolo 9 della citata legge n. 91 del 1992, che porta da dieci a sei anni il periodo di residenza continua ed abituale nel territorio della Repubblica, accompagnato dalla prova del requisito di soggiorno, congiuntamente al requisito della conoscenza della lingua e della cultura italiane, indici significativi della volontà di realizzare un inserimento stabile ed organico nella società di accoglienza.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *b-bis*) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono regolarmente presenti in Italia da almeno due anni e titolari del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 6, comma 1, o dall'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ».

## ART. 2.

1. La lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituita dalla seguente:

« *f*) allo straniero regolarmente residente nel territorio della Repubblica in forma continua ed abituale da almeno sei anni, se dimostra di essere in possesso di un reddito sufficiente al proprio sostentamento, in misura non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, e di conoscere in maniera adeguata la lingua e la cultura italiane ».

